COMUNE DI NERVIANO

Città Metropolitana di Milano

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE PROCEDURE SOTTOSOGLIA COMUNITARIA

Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 28/10/2025 con deliberazione n. 109, esecutiva in data 9/12/2025

Pubblicato all'albo pretorio ai sensi dell'art. 10 del R.D. n. 262 del 16.3.1942 dal 10/12/2025 al 24/12/2025

Indice

CAPO I 4
DISCIPLINA COMUNE APPLICABILE ALLE PROCEDURE SOTTOSOGLIA 4
Art. 1 - Oggetto e regole generali 4
Art. 2 - Principi generali applicabili alle procedure sottosoglia 4
Art. 3 - Divieto di frazionamento e accorpamento artificioso dei lotti 6
Art. 4 - Tutela delle imprese di minori dimensioni 6
Art. 5 - Obblighi di trasparenza 6
Art. 6 - Principio di rotazione 6
Art. 7 - Aree merceologiche e fasce di importo degli appalti ai fini della rotazione 7
Art. 8 - Deroga all'obbligo di rotazione 8
Art. 9 - Affidamento dell'appalto 8
Art. 10 - Stipula contratto e pubblicazione 8
Art. 11 - Termine dilatorio 9
Art. 12 - Esecuzione anticipata 9
Art. 13 - Certificato di regolare esecuzione 9
Art. 14 - Garanzie 9
Art. 15 – Elenchi operatori economici 10
CAPO II 10
ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTOSOGLIA 10
Art. 16 - Affidamenti diretti 10
Art. 17 - Consultazioni preliminari di mercato 10
Art. 18 - Determinazione di affidamento 10
Art. 19 - Requisiti da richiedere all'operatore 10
Art. 20 - Modalità procedimentali e motivazione in caso di affidamento diretto 11
Art. 21 - Anomalia dell'offerta 11
Art. 22 - Controllo dei requisiti 11
CAPO III 12
ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZIATE SOTTOSOGLIA 12
Art. 23 - Procedure negoziate 12
Art. 24 - L'iter procedimentale 12

Art. 25 - Le fasi della procedura **13**
Art. 26 - Determinazione a contrarre **13**
Art. 27 - Le modalità di individuazione degli operatori economici da invitare **13**
Art. 28 - L'indagine di mercato **13**
Art. 29 - Individuazione degli operatori economici da invitare **14**
Art. 30 - Anomalia dell'offerta **15**
Art. 31 - Invito alla procedura **15**
Art. 32 - Il contenuto della lettera d'invito **15**
Art. 33 - Criteri di aggiudicazione **16**
Art. 34 - Commissione giudicatrice e seggio di gara **16**
Art. 35 - Verifica dei requisiti **16**
Art. 36 - Termine di conclusione della procedura negoziata **16**
Art. 37 - Entrata in vigore e norme finali **17**

CAPO I

DISCIPLINA COMUNE APPLICABILE ALLE PROCEDURE SOTTOSOGLIA

Art. 1 - Oggetto e regole generali

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità con le quali il Comune di Nerviano procede all'affidamento degli appalti di importo inferiore alle soglie europee di cui all'art. 14 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. nel settore ordinario.
2. Il valore economico dell'appalto inferiore alle soglie previste dall'art. 50 del Codice non esclude la possibilità di avviare procedure di affidamento maggiormente concorrenziali, qualora le esigenze di mercato suggeriscano di assicurare un più ampio confronto fra operatori economici, motivando opportunamente la scelta in sede di decisione di contrarre. Resta fermo l'obbligo di utilizzare le procedure di affidamento ordinarie nel caso in cui sia accertata l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, ai sensi dell'art. 48, comma 2, D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.
3. Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.
4. Alle procedure negoziate sottosoglia europea e agli affidamenti diretti si applicano, se non derogate dalla Parte I (articoli da 48 a 55), le disposizioni del Codice dei contratti e ss.mm.ii.

Art. 2 - Principi generali applicabili alle procedure sottosoglia

1. Le procedure sottosoglia sono soggette ai principi generali contenuti nel Codice dei contratti pubblici ed in particolare, sono svolte nel rispetto dei principi come di seguito riportati:
    a) PRINCIPIO DEL RISULTATO che impone, alle stazioni appaltanti e gli enti concedenti, l'obbligo di perseguire i risultati dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
    b) PRINCIPIO DELLA FIDUCIA che comporta la reciproca fiducia, tra funzionari e operatori economici, nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione;
    c) PRINCIPIO DELL'ACCESSO AL MERCATO che comporta che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono favorire, secondo le modalità indicate dal Codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto delle regole di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità;
    d) PRINCIPIO INTERPRETATIVO ED APPLICATIVO in forza dei quali le disposizioni del Codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui alle lettere a), b) e c) sopra riportati;
    e) PRINCIPIO DI BUONA FEDE E TUTELA DELL'AFFIDAMENTO che comporta che nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportino reciprocamente nel rispetto dei principi di cui alla presente lettera;
    f) PRINCIPIO DI SOLIDARIETÀ E DI SUSSIDIARIETÀ ORIZZONTALE in base ai quali la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, con gli enti del Terzo settore, di cui al D.lgs. n. 117/2017, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali;

g) PRINCIPIO DI AUTO-ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA in base al quale le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del Codice e del diritto dell'Unione europea;
h) PRINCIPIO DI AUTONOMIA CONTRATTUALE in base al quale, nel perseguire le proprie finalità istituzionali le pubbliche amministrazioni vengono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal Codice e da altre disposizioni di legge;
i) PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE DELL'EQUILIBRIO CONTRATTUALE in base al quale, se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali;
j) PRINCIPIO DI TASSATIVITÀ DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE E DI MASSIMA PARTECIPAZIONE in base ai quali i contratti pubblici non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal Codice;
k) PRINCIPIO DI APPLICAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI SETTORE in base al quale al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

2. Inoltre, le procedure sottosoglia sono improntate al rispetto dei seguenti principi:
a) DI ECONOMICITÀ che implica l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
b) DI EFFICACIA che implica la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
c) DI TRASPARENZA E PUBBLICITÀ i quali impongono la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
d) DI PROPORZIONALITÀ che implica l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
e) DI ROTAZIONE DEGLI INVITI E DEGLI AFFIDAMENTI il quale richiede il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
f) DI SOSTENIBILITÀ ENERGETICA E AMBIENTALE che implica la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti;
g) DI PREVENZIONE E RISOLUZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSI che comportano l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di

esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate.

Art. 3 - Divieto di frazionamento e accorpamento artificioso dei lotti

1. Il valore stimato delle procedure sottosoglia è calcolato in osservanza dei criteri fissati all'art. 14 del Codice dei contratti pubblici. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto, si rende necessario prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo.
2. Spetta al Responsabile Unico del Progetto (RUP) accertare le condizioni di non suddividere l'appalto in lotti.
3. In base all'art. 58 del Codice è vietato altresì l'accorpamento artificioso dei lotti, al fine di creare dimensioni tali da escludere i piccoli operatori economici.

Art. 4 - Tutela delle imprese di minori dimensioni

1. Nel predisporre gli atti delle procedure sottosoglia è necessario tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

Art. 5 - Obblighi di trasparenza

1. Per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti di valore inferiore alla soglia europea trova applicazione l'art. 28 del Codice che stabilisce che per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l'oggetto, l'elenco degli operatori coinvolti, l'affidatario, l'importo di affidamento, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l'importo delle somme liquidate.
2. Per gli affidamenti diretti e è obbligatoria la pubblicazione della procedura di affidamento. Nelle procedure negoziate l'aggiudicazione deve contenere l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati.
3. Tutte le pubblicazioni vanno effettuate sul profilo committente, "Amministrazione trasparente", sezione "Bandi e contratti" e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Art. 6 - Principio di rotazione

1. Il Comune di Nerviano si impegna a rispettare il criterio di rotazione al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.
2. Il principio di rotazione opera con riferimento ai soli affidamenti e aggiudicazioni a favore del contraente uscente.
3. La rotazione assume rilevanza con riferimento all'ultimo affidamento sottosoglia effettuato e comporta il divieto di invitare operatori economici aggiudicatari o affidatari del precedente appalto, salvo le deroghe illustrate nell'articolo 8 e nell'articolo 20 del presente regolamento nonché salvo i casi di non applicazione previsti nel successivo comma 5 e nell'art. 7 del presente regolamento.

4. La rotazione si attua all'interno del medesimo settore merceologico e nella medesima fascia di valore economico, come meglio definita nell'art. 7 del presente regolamento.
5. In ogni caso, la rotazione non trova applicazione nelle procedure negoziate senza bando, di cui all'art. 50 lett. c), d), e), quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.
6. Non determina limitazione numerica ai sensi del comma precedente la prescrizione di specifici requisiti di partecipazione alla procedura, come requisiti di idoneità professionale, requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

Art. 7 - Aree merceologiche e fasce di importo degli appalti ai fini della rotazione

1. Il principio di rotazione degli affidamenti si applica alle procedure rientranti nello stesso settore merceologico o nella stessa categoria di opere/lavori.
2. Ai fini dell'individuazione dei "settori merceologici" si può fare riferimento a quelli del vocabolario CPV "Common Procurement Vocabulary" - sistema unico europeo di classificazione delle attività utilizzato per descrivere l'oggetto dei contratti da affidare - prendendo in considerazione il livello corrispondente alle classi, ossia quello indicato dalle prime cinque cifre del Codice che, se identiche, individuano la medesima categoria entro la quale si applica la "rotazione".
3. Ai fini dell'individuazione della "categoria di lavori o opere" si può fare riferimento alle categorie SOA di cui alla Tabella A dell'allegato II.12 al Codice.
4. Nel caso di affidamenti di lavori, servizi e forniture complessi, l'inquadramento nel settore o categoria verrà fatto con riferimento alla prestazione prevalente o alla categoria prevalente.
5. Gli appalti riguardanti le procedure sottosoglia sono suddivisi nelle sotto riportate fasce di importo, entro le quali deve essere disposta la rotazione di cui al precedente articolo. Le fasce sono le seguenti:

SERVIZI E FORNITURE

Fascia	Importo
A1	fino a € 4.999,99 è consentita la deroga ex art. 49 c. 6 del Codice
B1	pari a € 5.000,00 sino a € 39.999,99
C1	pari a € 40.000,00 sino a € 59.999,99
D1	pari a € 60.000,00 sino a € 139.999,99
E1	pari a € 140.000,00 sino alla soglia europea

Per quanto riguarda gli appalti dei servizi sociali ed assimilati (di cui all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014) si aggiungono, a quelle sopra elencate, le seguenti:

Fascia	Importo
F1	pari a € 221.000,00 sino a € 499.999,99
G1	pari a € 500.000,00 sino alla soglia europea

LAVORI

Fascia	Importo
A2	fino a € 4.999,99 è consentita la deroga ex art. 49 c. 6 del Codice
B2	pari a € 5.000,00 sino a € 39.999,99
C2	da € 40.000,00 sino a € 149.999,99
D2	da € 150.000,00 sino a € 499.999,00
E2	da € 500.000,00 sino a € 999.999,99
F2	da € 1.000.000,00 sino alla soglia europea

Art. 8 - Deroga all'obbligo di rotazione

1. In via del tutto eccezionale è possibile derogare al principio di rotazione. In tale caso è necessario fornire una specifica motivazione che giustifichi la suddetta deroga.
2. In caso di assegnazione dell'appalto al contraente uscente, è necessario evidenziare nella motivazione il ricorrere, cumulativamente, delle seguenti condizioni:
    a. particolari situazioni afferenti alla struttura del mercato
    b. effettiva assenza di alternative;
    c. accurata esecuzione del precedente appalto nonché della qualità della prestazione resa.
3. È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a € 5.000,00.

Art. 9 - Affidamento dell'appalto

1. L'affidamento o l'aggiudicazione dell'appalto è disposto solo dopo la verifica dei requisiti dell'operatore economico, salvo le modalità previste per gli affidamenti diretti di valore inferiore a € 40.000,00 come previste dall'art. 22 del presente regolamento. In caso di malfunzionamenti della piattaforma o dell'interoperabilità, si procede all'affidamento con autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000, come stabilito dall'art. 99, c. 3-bis, del D.lgs. n. 36/2023.

Art. 10 - Stipula contratto e pubblicazione

1. La stipula del contratto relativo agli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. In caso di utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD) il contratto è stipulato attraverso la piattaforma medesima, come ad es. l'ordine diretto del MePa.
2. La stipula del contratto relativo agli affidamenti d'importo pari a € 40.000,00, sino ad € 139.999,99 per servizi e forniture, ed € 149.999,99 per i lavori, avviene mediante scrittura privata, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
3. La stipula del contratto relativo alle aggiudicazioni d'importo pari o superiore a € 140.000,00 per servizi e forniture e a € 150.000,00 per lavori, sino al di sotto delle rispettive soglie, avviene mediante forma pubblico amministrativa, a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

4. La stipulazione del contratto avviene entro trenta giorni dall'aggiudicazione.
5. I contratti sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo, *una tantum*, in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del Codice dei contratti. Più precisamente, per appalti di valore inferiore a € 40.000,00 l'imposta non è dovuta, mentre, negli altri casi il valore dell'imposta è progressiva in funzione del crescere del valore dell'appalto, come meglio descritto nell'allegato di cui al periodo precedente.

Art. 11 - Termine dilatorio

1. Negli affidamenti sottosoglia non trova applicazione il termine dilatorio (*stand-still period*).

Art. 12 - Esecuzione anticipata

1. Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.
2. L'esecuzione in via anticipata è sempre ammessa quando sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9 dell'art. 17 del Codice.

Art. 13 - Certificato di regolare esecuzione

1. Per gli affidamenti diretti e le procedure negoziate di valore inferiore alla soglia europea, il Comune di Nerviano può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi, dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Art. 14 - Garanzie

1. Negli affidamenti diretti e nelle procedure negoziate di valore inferiore alle soglie europee, il Comune di Nerviano non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 salvo che, nelle procedure negoziate, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.
2. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'1 per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento.
3. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106.
4. La garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale. In casi debitamente motivati è facoltà del Comune di Nerviano non richiedere la garanzia definitiva. In particolare, a titolo esemplificativo, la garanzia definitiva può non essere richiesta per appalti ad esecuzione immediata nonché per appalti di valore inferiore ad € 20.000,00 e infine, per appalti affidati ad operatore economico particolarmente referenziato.
5. La garanzia definitiva è costituita con le modalità di cui all'art. 117 del D.lgs. 36/2023.

Art. 15 – Elenchi operatori economici

1. Il Comune di Nerviano si riserva la facoltà di predisporre annualmente un elenco di operatori economici per i servizi e le forniture di importo inferiore a € 40.000, suddivisi per uno o più settori merceologici.

CAPO II

ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTOSOGLIA

Art. 16 - Affidamenti diretti

2. Gli affidamenti diretti consentono l'assegnazione del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del Codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo Codice.
3. È possibile assegnare un appalto mediante affidamento diretto per un valore sino ad € 139.999,00 per i servizi e le forniture e € 149.999.00 per i lavori, al netto dell'IVA.
4. Gli affidamenti diretti vanno effettuati, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse, idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
5. Le soglie di cui sopra si intendono automaticamente adattate ad eventuali ulteriori interventi normativi.

Art. 17 - Consultazioni preliminari di mercato

1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 1 del presente regolamento, la stazione appaltante può sempre acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari.

Art. 18 - Determinazione di affidamento

1. Nel caso di affidamento diretto è possibile procedere tramite la sola determinazione di affidamento, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.lgs. 36/2023.
2. Nel provvedimento di affidamento diretto devono essere specificati i seguenti elementi:
    a. l'oggetto dell'affidamento;
    b. l'importo;
    c. il fornitore;
    d. le ragioni della scelta del fornitore;
    e. il possesso dei requisiti di carattere generale;
    f. il possesso dei requisiti di carattere speciale (*se richiesti*);
    g. l'assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interesse in capo al RUP e al soggetto firmatario della determinazione dirigenziale.

Art. 19 - Requisiti da richiedere all'operatore

1. All'operatore economico possono essere richiesti requisiti, stabiliti in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento, quali:

a. l'idoneità professionale, richiedendo l'iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato;
b. le capacità tecniche e professionali, richiedendo l'esecuzione, negli ultimi dieci anni, di contratti analoghi a quello in affidamento;
c. la capacità economica e finanziaria, richiedendo un fatturato globale non superiore al doppio del valore dell'appalto, maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti.

Art. 20 - Modalità procedimentali e motivazione in caso di affidamento diretto

1. Il Comune di Nerviano invita gli operatori selezionati a presentare preventivo mediante:
   a. le piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD) come il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione o la piattaforma regionale ARIA SPA;
   b. per gli appalti di importo inferiore ad € 5.000,00, esclusivamente nei casi in cui il ricorso alle piattaforme di approvvigionamento digitale sia oggettivamente impossibile, a causa di malfunzionamento delle stesse, e dandone debitamente atto nella determina, l'affidamento potrà essere effettuato con scambio di comunicazioni tramite PEC.
2. Nella determina di affidamento devono essere indicati:
   a. l'oggetto dell'affidamento, l'importo e il fornitore;
   b. il CPV e, se presente, il CUP;
   c. il possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti;
   d. la rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico da soddisfare;
   e. il contratto collettivo applicabile;
   f. l'assenza di un interesse transfrontaliero certo;
   g. la motivazione della mancata suddivisione in lotti o dei criteri utilizzati per la ripartizione;
   h. le eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente;
   i. la congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
   j. il rispetto del principio di rotazione;
   k. il nominativo del RUP;
   l. gli elementi essenziali del contratto;
   m. la copertura finanziaria.
3. È possibile disporre l'affidamento diretto anche senza la consultazione di più operatori economici.

Art. 21 - Anomalia dell'offerta

1. Non trova applicazione l'istituto giuridico dell'anomalia dell'offerta negli affidamenti diretti.

Art. 22 - Controllo dei requisiti

1. Per gli affidamenti diretti di importo inferiore a € 40.000,00 il Comune di Nerviano procede ad effettuare i controlli, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 36/2023, con le seguenti modalità:
   - gli operatori economici attestano il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti mediante la trasmissione del documento di gara unico europeo (DGUE), ovvero attraverso la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000;

- le dichiarazioni fornite sono verificate secondo le indicazioni stabilite dal Segretario comunale, salvo il controllo sistematico della regolarità contributiva tramite DURC e delle Annotazioni riservate di ANAC;
- qualora, in conseguenza della verifica, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, si procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo di 3 mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

2. Per gli affidamenti di importo pari a € 40.000,00 e fino alle soglie previste per l'affidamento diretto, il Comune di Nerviano procederà ad effettuare tutti i controlli previsti dal D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

CAPO III

ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZIATE SOTTOSOGLIA

Art. 23 - Procedure negoziate

1. Le procedure negoziate sono procedure utilizzate negli appalti di servizi e forniture di importo pari o superiore a € 140.000,00 e per i lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00, al netto dell'IVA, in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto.
2. Per gli appalti di servizi e forniture di importo pari a € 140.000,00 e sino ad importo inferiore della soglia europea, al netto dell'IVA, le procedure negoziate senza bando vengono indette previa consultazione di almeno 5 operatori economici.
3. Per gli appalti di lavori di importo pari a € 150.000,00 e sino a € 1.000.000,00, al netto dell'IVA, le procedure negoziate senza bando vengono indette previa consultazione di almeno 5 operatori economici.
4. Per gli appalti di lavori di importo pari a € 1.000.000,00 sino ad importo inferiore alla soglia europea, al netto dell'IVA, le procedure negoziate senza bando vengono indette previa consultazione di almeno 10 operatori economici.
5. È data pubblicità sul sito istituzionale e sulla banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), gestita da ANAC, dell'avvio delle consultazioni.

Art. 24 - L'iter procedimentale

1. Atto di impulso della procedura negoziata è la determinazione a contrarre, che costituisce il primo atto della procedura negoziata e nel quale deve essere confermato, svolgendo una preventiva istruttoria, che l'appalto da bandire non riveste interesse transfrontaliero certo.
2. Qualora si rinvenga un interesse transfrontaliero certo, si renderà necessario attivare una procedura ordinaria.
3. Gli appalti aggiudicati mediante procedura negoziata, vengono assegnati rispettando il criterio di rotazione ex art. 6 del presente regolamento e previa consultazione degli operatori economici di cui all'art. 23 del presente regolamento, individuati sulla base di indagini di mercato.

Art. 25 - Le fasi della procedura

1. La procedura negoziata sottosoglia si sviluppa su tre fasi:
a. lo svolgimento di indagini di mercato per l'individuazione degli operatori economici da invitare al confronto competitivo;
b. il confronto competitivo tra gli operatori economici individuati e invitati, nonché la scelta dell'affidatario;
c. la stipula del contratto.

Art. 26 - Determinazione a contrarre

1. La determinazione a contrarre deve specificare:
    a. l'assenza di un interesse transfrontaliero certo;
    b. l'interesse che si intendono soddisfare;
    c. la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta;
    d. gli elementi essenziali del contratto;
    e. il CPV e, se presente il CUP;
    f. le caratteristiche dei lavori, beni o servizi che si intendono acquisire;
    g. le modalità per l'individuazione degli operatori economici da invitare;
    h. l'eventuale numero minimo e massimo di operatori ammessi;
    i. qualora sia previsto un numero massimo di operatori che possono essere invitati, l'indicazione dei criteri oggettivi per l'individuazione degli operatori da invitare;
    j. sempre nel caso in cui venga previsto un numero massimo di operatori che possono essere invitati, in via eccezionale è possibile procedere con il sorteggio dei medesimi, qualora il ricorso ai criteri sia impossibile o comporta, per la stazione appaltante, oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura;
    k. il criterio per la scelta della migliore offerta;
    l. il nominativo del RUP;
    m. l'importo massimo dell'affidamento e la copertura contabile.

Art. 27 - Le modalità di individuazione degli operatori economici da invitare

1. L'indagine di mercato deve tenere conto del principio di rotazione, delle fasce merceologiche e delle fasce di valore contemplate dall'art. 7 del presente regolamento.

2. L'indagine di mercato è svolta tenendo in considerazione l'obbligo di utilizzo del Mercato elettronico o, in alternativa, del sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA SPA).
   L'operatore da invitare alla procedura deve essere pertanto abilitato allo specifico bando del suddetto Mercato, oppure deve essere abilitato al sistema telematico della centrale regionale.

Art. 28 - L'indagine di mercato

1. L'indagine di mercato costituisce strumento per individuare gli operatori economici interessati a partecipare allo specifico affidamento, da invitare alla competizione.

2. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento in merito al successivo invito alla procedura.

3. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti. Sono differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e

proporzionalità, anche mediante la consultazione di cataloghi elettronici del Mercato elettronico o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti.

4. I risultati delle indagini sono formalizzati dalla stazione appaltante con esclusione delle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori economici sul mercato di riferimento e, comunque, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 35 del Codice in riferimento alla tempistica prevista per la conoscibilità di alcuni dati e atti di gara.
5. L'avviso relativo alla indagine di mercato va pubblicato sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti". Inoltre, l'avviso va pubblicato sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC.
6. L'avviso viene pubblicato per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.
7. Qualora l'importanza dell'appalto lo richieda, potranno essere associate ulteriori forme di pubblicità sulla base delle valutazioni effettuate dal RUP. A tal fine, la durata della pubblicazione sul predetto profilo del committente dovrà essere del pari stabilita in ragione della rilevanza del contratto.
8. L'avviso deve indicare:
    a. il valore dell'affidamento;
    b. gli elementi essenziali del contratto;
    c. i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;
    d. il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;
    e. qualora sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, i criteri per operare la scelta, in conformità a quanto indicato nella determina a contrarre;
    f. sempre nel caso in cui venga previsto un numero massimo di operatori da invitare, in via eccezionale, le ragioni per le quali verrà operato il sorteggio tra i medesimi invece che l'utilizzo dei criteri di cui al rigo precedente, come meglio delineato all'art. 28 del presente regolamento;
    g. i criteri di selezione degli operatori economici invitati;
    h. le modalità per prendere contatto, se interessati, con la stazione appaltante.

Art. 29 - Individuazione degli operatori economici da invitare

1. Qualora, nell'avviso pubblico di avvio dell'indagine di mercato, si preveda un numero massimo di operatori economici da invitare alla procedura negoziata, la scelta degli operatori deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di coerenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.
2. Nel caso di cui al comma precedente, l'avviso deve indicare anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori, in particolare a titolo esemplificativo si possono valorizzare criteri di sostenibilità sociali, di tempestività e di pari opportunità.
3. Per gli appalti di lavori è possibile fare riferimento:
    - All'importo complessivo dei lavori eseguiti regolarmente e con buon esito nell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione dell'avviso e relativi alla Categoria Prevalente indicata dalla Stazione Appaltante, da dimostrarsi con i Certificati di Esecuzione dei Lavori;

- Al numero di personale dipendente e/o criteri collegati alla presenza di figure professionali (apporto di esperti tecnici come ingegneri ambientali, esperti in acustica, esperti in restauro e project manager);
- Al possesso di particolari certificazioni di qualità.

4. Per gli appalti di servizi e forniture è possibile fare riferimento:
   - Al fatturato globale specifico riferibile all'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione dell'avviso;
   - All'importo complessivo dei servizi analoghi regolarmente svolti nel quinquennio precedente la pubblicazione dell'avviso;
   - Al numero di personale dipendente al momento di presentazione della manifestazione di interesse alla partecipazione.
5. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi, compreso il criterio cronologico inerente l'ordine di arrivo delle manifestazioni di interesse, sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al primo comma è impossibile o comporta per il Comune di Nerviano oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. Tali circostanze devono essere anch'esse esplicitate nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato.

Art. 30 - Anomalia dell'offerta

1. Nel caso di aggiudicazione di procedure negoziate, con il criterio del prezzo più basso, che non presentano un interesse transfrontaliero certo, è necessario prevedere negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. In ogni caso è possibile valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
2. Nei casi di cui al comma 1, primo periodo, è necessario indicare negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2 del Codice, ovvero selezionandolo in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'allegato II.2 del Codice.

Art. 31 - Invito alla procedura

1. Conclusa l'indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, il Comune di Nerviano procederà ad invitare gli operatori selezionati a presentare offerta mediante gli strumenti del Mercato elettronico o della piattaforma regionale ARIA SPA.
2. I principi di imparzialità e parità di trattamento esigono che tutti gli operatori siano invitati contemporaneamente.

Art. 32 - Il contenuto della lettera d'invito

1. L'invito deve contenere tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria.
2. In linea di massima l'invito deve contenere:
   a. l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
   b. i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara. Si rende necessario l'utilizzo del DGUE per la dichiarazione dei requisiti speciali e generali;
   c. il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
   d. l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
   e. il criterio di aggiudicazione prescelto;

f. la misura delle penali;
g. l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
h. l'eventuale richiesta di garanzie;
i. il nominativo del RUP;
j. il criterio prescelto per il calcolo della soglia di anomalia;
k. lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
l. la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il RUP o il seggio di gara procedono all'apertura della documentazione amministrativa;
m. il premio di accelerazione previsto nei lavori pubblici;
n. il premio di accelerazione, se previsto, per servizi e forniture qualora sia compatibile con l'oggetto dell'appalto.

Art. 33 - Criteri di aggiudicazione

1. Le procedure negoziate sottosoglia sono aggiudicate con il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Vanno aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa i servizi ad alta intensità di manodopera, nonché i restanti appalti di cui all'art. 108, comma 2, del Codice.

Art. 34 - Commissione giudicatrice e seggio di gara

1. La commissione giudicatrice è composta da tre o cinque membri, qualora il numero dei componenti sia pari a tre è richiesto che almeno un membro sia esperto del settore dell'appalto e/o esterno, nel caso in cui la commissione sia composta da cinque membri, tali requisiti devono essere posseduti da almeno due componenti.
2. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di presidente.
3. Le sedute della commissione devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate. Poiché le procedure devono essere svolte su piattaforme telematiche o Mercati elettronici, la seduta pubblica avviene a distanza, secondo le modalità rese possibili dai suddetti strumenti telematici.
4. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto con il criterio del minor prezzo, la valutazione delle offerte è effettuata da un seggio di gara, anche monocratico, composto da personale della stazione appaltante, scelto secondo criteri di trasparenza e competenza.

Art. 35 - Verifica dei requisiti

1. La verifica del possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione.

Art. 36 - Termine di conclusione della procedura negoziata

1. La procedura negoziata sottosoglia deve concludersi entro:
   a. 4 mesi se aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
   b. 3 mesi se aggiudicata con il criterio del prezzo più basso.
2. I termini decorrono dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.

3. Qualora si renda necessario attivare la procedura di verifica dell'anomalia, i termini sopra indicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese.
4. In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedimentali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto, può prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi.

Art. 37 - Entrata in vigore e norme finali

1. Il presente Regolamento, pubblicato in "Amministrazione trasparente - Disposizioni generali - Atti generali - Regolamenti", entra in vigore il quindicesimo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso.
2. Per quanto non previsto nel vigente Regolamento si fa integrale rinvio alla normativa di legge e regolamentare nazionale ed europea, nonché alla normativa regionale applicabile, le cui modifiche ed integrazioni, ove dovessero intervenire, prevarranno automaticamente sul presente Regolamento.